Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 10 luglio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente per il versamento delle quote integrative a saldo dei canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale stabiliti per il corrente anno con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 (G. U. n. 20 del 21 gennaio 1982).

Si avverte che gli abbonamenti che non risulteranno saldati alla data del 30 settembre p.v. saranno interrotti senza ulteriore preavviso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 188 DEL 10 LUGLIO 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52:

ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, compartimento di Firenze: Estrazione di obbligazioni « Selt-Valdarno 6 % - 1958-1983 ».

Cartiera dell'Adda, società per azioni, in Calolziocorte: Obbligazioni sorteggiate il 13 maggio 1982.

S.T.A.V. - Servizi trasporti automobilistici, società per azioni, in Vigevano: Obbligazioni sorteggiate il 21 maggio 1982.

Casa di cura Abano Terme polispecialistica e termale, società per azioni, in Abano Terme: Estrazione di obbligazioni.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « T/76 - 9 % » sorteggiate il 9 giugno 1982.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AC/78 - 12 % » sorteggiate il 9 giugno 1982.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « Z/77 - 12 % » sorteggiate il 9 giugno 1982.

Dal Vera, società per azioni, in Conegliano Veneto (Treviso): Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1982.

Celli, società per azioni, in Forlì: Obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1982.

Istituto Ganassini: Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 aprile 1982.

Determinazione del tasso d'interesse sulle giacenze del fondo di sostegno istituito dall'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 378 che ha istituito all'art. 1 presso la sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un « Fondo di sostegno » le cui disponibilità sono destinate, fino ad un massimo del 60 %, alla concessione di contributi in conto capitale e ad operazioni di finanziamento a tasso agevolato a favore di esercenti o proprietari di sale cinematografiche per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature e per la parte restante ad opere di adeguamento e rinnovo di sale di piccolo esercizio;

Visto l'art. 2 della legge « 378 » citata il quale dispone che le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo saranno stabilite con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentito il Comitato per il credito cinematografico;

Visto il decreto interministeriale del 14 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 30 dicembre 1981, il quale stabilisce, tra l'altro, all'art. 11 che le disponibilità del cennato fondo di sostegno siano depositate in apposito conto corrente fruttifero presso la Banca nazionale del lavoro la quale corrisponderà sulle giacenze il tasso d'interesse da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia;

Vista la lettera del 19 febbraio 1982 con la quale la Banca d'Italia ha formulato le proprie proposte in ordine alla determinazione del tasso di cui sopra;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro corrisponderà sulle giacenze del « Fondo di sostegno » di cui all'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, il tasso d'interesse nella misura pari al tasso ufficiale di sconto diminuito di due punti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1982
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 394

(3339)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 luglio 1982.

Elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per gli affari concernenti il personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, che stabilisce la composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, per gli affari concernenti il personale dell'Amministrazione civile;

Considerato che occorre procedere all'elezione dei rappresentanti del medesimo personale in seno al consiglio di amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, che approva il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modificazioni ed integrazioni al predetto regolamento;

Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 29 giugno 1982;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per la funzione pubblica ha espresso il proprio assenso in ordine alla data dell'elezione stessa;

Vista la nota n. 530/S.G. in data 29 giugno 1982 con la quale il presidente del Consiglio di Stato ha designato quale presidente della commissione elettorale centrale il consigliere di Stato dott. Giuseppe Conti;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti gli articoli 3, 4, 6 e 10, secondo comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto l'art. 3 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;

Decreta:

Art. 1.

I rappresentanti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, da eleggere, per la nomina in seno al consiglio di amministrazione, nella composizione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, sono otto, di cui quattro titolari e quattro supplenti.

Art. 2.

L'elezione dei rappresentanti del predetto personale è indetta per il giorno domenica 10 ottobre 1982 dalle ore 8 alle ore 20, con prosieguo nel giorno lunedì 11 ottobre 1982, dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 3.

Le circoscrizioni elettorali, con le relative sedi sono determinate come segue:

1) Piemonte e Valle d'Aosta, con sede a Torino;
2) Liguria, con sede a Genova;
3) Lombardia, con sede a Milano;

4) Veneto e Trentino-Alto Adige, con sede a Venezia;
5) Friuli-Venezia Giulia, con sede a Trieste;
6) Emilia Romagna, con sede a Bologna;
7) Marche, con sede ad Ancona;
8) Toscana, con sede a Firenze;
9) Umbria con sede a Perugia;
10) Lazio con sede a Roma;
11) Abruzzi con sede a L'Aquila;
12) Molise con sede a Campobasso;
13) Campania con sede a Napoli;
14) Basilicata con sede a Potenza;
15) Puglia, con sede a Bari;
16) Calabria, con sede a Catanzaro;
17) Sicilia, con sede a Palermo;
18) Sardegna, con sede a Cagliari.

Art. 4.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:
Conti dott. Giuseppe, consigliere di Stato.

Componenti:
La Mesa dott. Umberto;
di Prisco dott. Angelo Gabriele;
Scotto Lavina dott.ssa Rosetta;
Lucci rag. Massimo;
Annunziata Michele;
Catese Roberto.

Art. 5.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma presso il Ministero dell'interno.

La sua prima convocazione è fissata per il giorno 20 luglio 1982, alle ore 10,30 presso la predetta sede.

Art. 6.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite:

1) Piemonte e Valle d'Aosta

Presidente:
Garsia dott. Vincenzo.

Componenti:
La Rosa dott. Eugenio;
Pipitone dott. Claudio;
Viana dott. Luigi;
Bianco Francesco;
Gerbaudo Michele;
Marziano Michele.

2) Liguria

Presidente:
Catanoso dott. Vincenzo;

Componenti:
Frediani dott.ssa Nicoletta;
Falabretti rag. Leopoldo;
Di Cicco Raffaele;
Codnic geom. Giovanni;
Maffei Umberto;
Ferrini Giuseppina.

3) Lombardia

Presidente:
Di Giovine dott. Antonio;

Componenti:
Ardia dott. Alberto;
Ferrante dott. Bruno;
Tronca dott. Francesco Paolo;
Mangoni rag. Giuseppe;
Poretti Nicoletta;
Conti Alessandro.

4) Veneto e Trentino Alto Adige

Presidente:
Di Bernardo dott. Vincenzo.

Componenti:
Campisi dott. rag. Ugo;
Lombardi dott. Gian Valerio;
Pecorari rag. Pietro;
Luciano dott. Aldo;
De Santis rag. Edoardo;
Pavarana Bianca.

5) Friuli Venezia Giulia

Presidente:
Ravalli dott. Sergio

Componenti:
Camerlengo dott. Luigi;
Di Marco dott. Giuseppe;
Furlani rag. Aldo;
Millotti Antonio;
Di Benedetto Leopoldo;
Parma Arduino.

6) Emilia Romagna

Presidente:
Bassi dott. Franco.

Componenti:
Iovino dott. Sergio;
D'Acunto dott. Lucio;
Fracchiolla dott.ssa Carmela;
Maienza rag. Antonio;
De Luise rag. Rosa;
Muscolino Giuseppe.

7) Marche

Presidente:
Colli dott. Giuseppe.

Componenti:
Maurizi dott. Elverio;
Gulini rag. Giorgio;
Prete dott. Nicola;
Oreficini Rosi Roberto;
Capasso Ugo;
Biondi Alberto.

8) Toscana

Presidente:
Finocchiaro dott. Angelo;

Componenti:
Chiocchi rag. Paolo;
Cossu dott. Roberto;

Aronica dott. Carmelo;
Spirei Giancarlo;
Carotenuto Giuseppe;
Toffetti rag. Lucio.

9) UMBRIA

Presidente:
Sabella dott. Alfredo.

Componenti:
Borragine dott. Francesco;
De Bonis dott. Antonio;
Tranfaglia dott. Angelo;
Aquilino Vittorio;
D'Ambrosio Antonio;
Mencaglia Domenico.

10) LAZIO

Presidente:
Gallo dott. Gennarino.

Componenti:
Priore dott. Elio;
Pardo dott.ssa Maria;
Durante Giuseppe;
Galeotti Enzo;
Curto Maria Grazia;
Ranalli rag. Celide.

11) ABRUZZI

Presidente:
Franceschini dott. Franco.

Componenti:
Colagrande dott. Alessandro;
Crisi dott.ssa Luciana;
Amicone rag. Mario;
Di Claudio rag. Livio;
Ruzzi Nicola;
Tuccella rag. Maria Teresa.

12) MOLISE

Presidente:
Coporizzo dott. Angelo.

Componenti:
Palmieri dott. Marcello;
Tomasello dott. Alfio;
D'Addona dott. Ruggero;
Costagliola prof. rag. Gennaro;
Di Cristoforo dott.ssa Giuseppina;
Rampino Raffaele.

13) CAMPANIA

Presidente:
Della Corte dott. Luigi.

Componenti:
Orrei dott. Paolo;
Cortimiglia dott. Calogero;
D'Amato Anna;
Di Virgilio Francesco;
Margiotta Giuseppe;
Carpano Gaetano.

14) BASILICATA

Presidente:
Coppola dott. Luigi.

Componenti:
Pastore dott. Bruno;
Infantino rag. Gaetano;
De Prisco dott. Felice;
Urgo Giuseppe;
Pesce Felice;
Clementelli Leonardo.

15) PUGLIA

Presidente:
De Mari dott. Nicola.

Componenti:
Perna dott. Nicola;
Leopizzi dott. Francesco;
Nunziante dott. Antonio;
Millone Vito;
Testini Luigi;
Esposto Umberto.

16) CALABRIA

Presidente:
Cianciolo dott. Bartolo.

Componenti:
Ottanà dott. Francesco;
Pusateri dott. Antonio;
Carotenuto rag. Alfonso;
Brunelli Francesco Luigi;
Siciliani De Cumis Massimo;
Paone Angelo.

17) SICILIA

Presidente:
Gibilaro dott. Sergio.

Componenti:
Giannola dott.ssa Isabella;
Fanara dott. Carlo;
Drogo Pietro;
Ales Pasquale;
Montana Luigi;
Grimaldi Salvatore.

18) SARDEGNA

Presidente:
Pasci dott. Mario.

Componenti:
Materia dott. Antonio;
Gullotta dott. Salvatore;
Portas rag. Pier Giorgio;
Tuveri dott. Giovan Battista;
Sanna dott. Francesco;
Sanna Paola.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 5 luglio 1982

Il Ministro: ROGNONI

(3400)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 luglio 1982.

Variazione di inquadramento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali ed estere.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione allo ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza CEE in base al prezzo richiesto dal fornitore e di altre marche di tabacchi lavorati nazionali ed estere fabbricate su licenza in base al prezzo proposto dal consiglio di amminist zione dei monopoli di Stato, nelle classificazioni prezzi di cui alle tabelle allegati *B*, *C*, *D* ed *E* alla le 10 dicembre 1975, n. 724;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione monopoli di Stato per le marche di tabacchi lavor italiane ed estere fabbricate su licenza e sentito parere favorevole espresso dal consiglio stesso per marche importate:

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di v dita stabilita dalle tabelle allegati *B*, *C*, *D* ed *E* legge 10 dicembre 1975, n. 724, per le sottoindic marche di tabacchi lavorati italiane, estere fabbric su licenza ed estere di provenienza CEE, è vari come segue:

TRINCIATI
(Tabella *B*)

Prodotti nazionali
(marche italiane)

Per sigarette:

Marca						
Medio special (20 buste)	da L.	35.000	a L.	40.000	il kg	convenziona
Asso (50 pacchetti)	»	30.000	»	35.000	»	»
Nazionale (50 pacchetti)	»	30.000	»	35.000	»	»

Per pipa:

Marca						
Executive number one (20 scatole)	da L.	80.000	a L.	90.000	il kg	convenziona
Derby (20 scatole)	»	80.000	»	90.000	»	»
Golf (20 buste)	»	50.000	»	55.000	»	»
Italia (20 buste)	»	50.000	»	55.000	»	»
Personal pipe (20 buste)	»	50.000	»	55.000	»	»
Comune (50 pacchetti)	»	30.000	»	35.000	»	»
Forte (50 pacchetti)	»	30.000	»	35.000	»	»

Prodotti esteri
(marche estere di provenienza CEE)

Per sigarette:

Marca						
Old Holborn (25 buste)	da L.	62.500	a L.	67.500	il kg	convenziona
Drum (25 buste)	»	55.000	»	60.000	»	»
Pirat (Bright) (20 buste)	»	50.000	»	60.000	»	»
Samson (25 buste)	»	55.000	»	60.000	»	»

Per pipa:

Marca						
Erinmore Mixture Murray's (20 scatole)	da L.	90.000	a L.	100.000	il kg	convenziona
Mullingar's Kenmare (English mixture) (20 scatole)	»	95.000	»	100.000	»	»
Flying Dutchmann - Tipi: Regular e Aromatic (20 scatole)	»	85.000	»	90.000	»	»
Black and Gold mixture (Mild) (20 scatole)	»	70.000	»	80.000	»	»
Edgeworth Sliced (10 scatole)	»	75.000	»	80.000	»	»
Larsen Flake Cut (Mild & Sweet) (20 scatole)	»	70.000	»	80.000	»	»
Neptune (Mild mixture) (10 scatole)	»	75.000	»	80.000	»	»
Exclusiv Royal (20 scatole)	»	70.000	»	75.000	»	»
Mac Baren Plum Cake (20 buste)	»	70.000	»	75.000	»	»
Park Lane n. 7	»	70.000	»	75.000	»	»
Radford's Wild Honey (Blend n. 55) (20 scatole)	»	70.000	»	75.000	»	»
Radford's With Nut & Berry (Mild Cut) (20 scatole)	»	70.000	»	75.000	»	»
Amphora Black Cavendish (20 buste)	»	65.000	»	70.000	»	»
Amphora Golden Cavendish (20 buste)	»	65.000	»	70.000	»	»

Amphora Scotch Wisky (20 buste)	da L.	65.000	a L.	70.000	il kg	convenzionale
Apple and Grape (20 buste)	»	60.000	»	70.000	»	»
Egberts 44 (20 buste)	»	65.000	»	70.000	»	»
Flying Dutchman Burley Mixture (20 buste)	»	65.000	»	70.000	»	»
Flying Dutchman Golden Cavendish (20 buste)	»	65.000	»	70.000	»	»
Flying Dutchman Virginia Cavendish (20 buste)	»	65.000	»	70.000	»	»
Irish Mead (Mild) (20 buste)	»	65.000	»	70.000	»	»
Larsen's Virginia Flowers (Mild & Sweet) (20 buste)	»	60.000	»	70.000	»	»
Lucky Star (Mild Cavendish) (20 buste)	»	60.000	»	70.000	»	»
Neptune (20 buste)	»	65.000	»	70.000	»	»
Schippers Cavendish (20 buste)	»	65.000	»	70.000	»	»
Skandinavik Mixture (20 buste)	»	60.000	»	70.000	»	»
Skandinavik Mildly Aromatic (20 buste)	»	60.000	»	70.000	»	»
Stanwell Extra Mild (20 buste)	»	65.000	»	70.000	»	»
Sweet Crop (Black Mildness) (20 buste)	»	60.000	»	70.000	»	»
Amphora - Tipi: Regular, Full Aromatic e Rich Aromatic (20 buste)	»	60.000	»	65.000	»	»
Clan - Tipi: Light Natural e Full Aromatic (20 buste)	»	60.000	»	65.000	»	»
Hollandia (20 buste)	»	60.000	»	65.000	»	»
Lincoln Cavendish (20 buste)	»	60.000	»	65.000	»	»
Mac Baren's Golden Blend (20 buste)	»	60.000	»	65.000	»	»
Mac Baren's Mixture (20 buste)	»	60.000	»	65.000	»	»
Troost Aromatic (20 buste)	»	60.000	»	65.000	»	»
Schippers Tabak Speciaal (20 buste)	»	60.000	»	65.000	»	»
Sail Aromatic Cavendish (20 buste)	»	55.000	»	60.000	»	»
Sail Regular Dutch Blend (20 buste)	»	55.000	»	60.000	»	»
Sweet Dublin Black Cavendish (20 buste)	»	55.000	»	60.000	»	»
Sweet Dublin Irish Wiskey (20 buste)	»	55.000	»	60.000	»	»
Amsterdamer (20 buste)	»	50.000	»	55.000	»	»

SIGARI
(Tabella *C*)

Prodotti nazionali
(marche italiane)

Comuni:

Toscani extravecchi	da L.	58.000	a L.	68.000	il kg	convenzionale
Toscani	»	52.000	»	60.000	»	»

(marche estere fabbricate su licenza)

Altri:

Tiparillo	da L.	64.000	a L.	80.000	il kg	convenzionale

Prodotti esteri
(marche estere di provenienza CEE)

Comuni:

Amazona Brasil	da L.	90.000	a L.	100.000	il kg	convenzionale
Henri Wintermans Excellentes	»	90.000	»	100.000	»	»
Monarca Sumatra	»	90.000	»	100.000	»	»
Hirschsprung Corona	»	68.000	»	80.000	»	»
Willem II Wilde Havana	»	68.000	»	74.000	»	»
Hofnar Wilde Havana	»	60.000	»	68.000	»	»
Willem II Olinda	»	64.000	»	68.000	»	»
Agio Wilde Havanas	»	52.000	»	60.000	»	»
Brasil Dannemann Puros	»	48.000	»	52.000	»	»

Altri:

Long Panatellas	da L.	70.000	a L.	80.000	il kg	convenzionale
Willem II Extra Senoritas	»	60.000	»	64.000	»	»

SIGARETTI
(Tabella *D*)

Prodotti nazionali
(marche italiane)

Comuni:

Toscanelli	da L.	56.000	a L.	64.000	il kg	convenzionale

Altri:

Branca	da L.	96.000	a L.	112.000	il kg	convenzionale
Avana	»	36.000	»	40.000	»	»
Toscanello sport	»	36.000	»	40.000	»	»
Linda	»	32.000	»	36.000	»	»
Burno	»	22.000	»	28.000	»	»

Prodotti esteri
(marche estere di provenienza CEE)

Comuni:

Henri Wintermans Wilde Havana	da L.	88.000	a L.	100.000	il kg	convenzionale
Willem II Wilde Sumatra	»	72.000	»	90.000	»	»
Agio Wilde Cigarillos	»	80.000	»	88.000	»	»
Willem II entre actos	»	80.000	»	88.000	»	»
Agio filter tip	»	72.000	»	80.000	»	»
Agio junior tip	»	72.000	»	80.000	»	»
Cafè creme tip	»	72.000	»	80.000	»	»
Cafè noir	»	68.000	»	80.000	»	»
Hofnar Wilde Spriet	»	72.000	»	80.000	»	»
Agio city	»	60.000	»	68.000	»	»
Cafè creme	»	60.000	»	68.000	»	»
Agio mini mehari's	»	48.000	»	52.000	»	«

Altri:

Willem II sigretto	da L.	60.000	a L.	68.000	il kg	convenzionale

SIGARETTE
(Tabella *E*)

Prodotti nazionali
(marche italiane)

Champagne (filter)	da L.	60.000	a L.	70.000	il kg	convenzionale
MS international	»	60.000	»	70.000	»	»
MS international blu	»	60.000	»	70.000	»	»
Serraglio	»	60.000	»	70.000	»	»
Zenit (ast. e cart.)	»	60.000	»	70.000	»	»
Edelweiss filtro	»	55.000	»	65.000	»	»
Presidente	»	55.000	»	65.000	»	»
Gala (da 20 e da 10)	»	45.000	»	55.000	»	»
Lido extra mild	»	47.500	»	55.000	»	»
Linda (ast. e cart.)	»	47.500	»	55.000	»	»
MS (da 20 e da 10)	»	45.000	»	55.000	»	»
MS blu (ast. e cart.)	»	45.000	»	55.000	»	»
Pack K.S. filtro	»	45.000	»	55.000	»	»
Stop K.S.	»	47.500	»	60.000	»	»
Stop K.S. filtro (ast. e cart.)	»	47.500	»	60.000	»	»
Bis	»	45.000	»	50.000	»	»
Colombo K.S. filtro	»	45.000	»	55.000	»	»
Lido	»	45.000	»	55.000	»	»
Esportazione lunga	»	35.000	»	40.000	»	»
Super (con filtro)	»	35.000	»	40.000	»	»
Titano L.S. filtro	»	35.000	»	40.000	»	»
Esportazione	»	32.500	»	37.500	»	»
Esportazione filtro	»	32.500	»	37.500	»	»
Nazionali filtro	»	32.500	»	37.500	»	»
N 80 filtro	»	32.500	»	37.500	»	»
N 80	»	30.000	»	35.000	»	»
Sax	»	30.000	»	35.000	»	»
Alfa filtro	»	27.500	»	32.500	»	»
Alfa	»	25.000	»	30.000	»	»
Calipso	»	25.000	»	30.000	»	»

(marche estere fabbricate su licenza)

Marlboro (filter) (ast. e cart.)	da L.	75.000	a L.	87.500	il kg	convenzionale
Gallant (filter) (ast. e cart.)	»	70.000	»	82.500	»	»
Mercedes (filtre)	»	70.000	»	82.500	»	»

Muratti Ambassador (filter) (ast. e cart.)	da L.	70.000	a L.	82.500	il kg	convenzionale
Roy filter K.S.	»	70.000	»	82.500	»	»
Johnny filter	»	55.000	»	67.500	»	»
Diana K.S. filter	»	50.000	»	60.000	»	»
Diana specially mild	»	50.000	»	60.000	»	»

Prodotti esteri

(marche estere di provenienza CEE)

John player special (filter) (in barattoli da 50)	da L.	95.000	a L.	100.000	il kg	convenzionale
Cartier luxury mild (filter)	»	90.000	»	100.000	»	»
Dunhill international	»	85.000	»	100.000	»	»
Dunhill international superior mild	»	85.000	»	100.000	»	»
John player special international (filter)	»	85.000	»	100.000	»	»
Luxury mild benson & hedges	»	85.000	»	100.000	»	»
Philip Morris international (filter)	»	85.000	»	100.000	»	»
Rothmans international (filter)	»	85.000	»	100.000	»	»
Rothmans Royals 120's filter	»	85.000	»	100.000	»	»
Sobranie of London	»	85.000	»	100.000	»	»
Reemtsma n. 1 (filter)	»	80.000	»	92.500	»	»
St. Moritz gold band menthol (filter)	»	80.000	»	92.500	»	»
Winston international (filter)	»	80.000	»	92.500	»	»
Marlboro 100's	»	77.500	»	90.000	»	»
Marlboro lights 100's (filter)	»	77.500	»	90.000	»	»
Dunhill (K.S. filter)	»	75.000	»	87.500	»	»
Dunhill superior mild king size (filter)	»	75.000	»	87.500	»	»
Eve (filter)	»	75.000	»	87.500	»	»
Fine 120 Virginia blend (filter)	»	75.000	»	87.500	»	»
Gitanes internationales (filtre)	»	75.000	»	87.500	»	»
John player special king size filter	»	75.000	»	87.500	»	»
Kent de luxe 100's	»	75.000	»	87.500	»	»
London king size (filter)	»	75.000	»	87.500	»	»
Marlboro (filter) (da 20 ast. e cart. e da 10)	»	75.000	»	87.500	»	»
Marlboro lights (filter)	»	75.000	»	87.500	»	»
Merit filter 100's	»	75.000	»	87.500	»	»
Milde sorte 100 (filter)	»	75.000	»	87.500	»	»
More 120's (filter) (ast. e cart.)	»	75.000	»	87.500	»	»
More menthol 120's (filter)	»	75.000	»	87.500	»	»
Pall mall K.S.	»	75.000	»	87.500	»	»
Perkins (international size filter)	»	75.000	»	87.500	»	»
Prince of blends (filter tipped)	»	75.000	»	87.500	»	»
Santos dumont 120's	»	75.000	»	87.500	»	»
Winston filter K.S. (ast. e cart.)	»	75.000	»	87.500	»	»
Astor filter	»	70.000	»	82.500	»	»
Astor (filter 100's)	»	70.000	»	82.500	»	»
Astor mild K.S.F.	»	70.000	»	82.500	»	»
Atika (K.S.F.)	»	70.000	»	82.500	»	»
Barclay L.S. (filter)	»	70.000	»	82.500	»	»
Barclay K.S. (filter)	»	70.000	»	82.500	»	»
Benson & Hedges (special filter)	»	70.000	»	82.500	»	»
Bond street filter (ast. e cart.)	»	70.000	»	82.500	»	»
Camel	»	70.000	»	82.500	»	»
Camel filter (ast. e cart.)	»	70.000	»	82.500	»	»
Chesterfield K.S.	»	70.000	»	82.500	»	»
Chesterfield K.S. filter	»	70.000	»	82.500	»	»
Cortina super king size (filter)	»	70.000	»	82.500	»	»
Ernte 23 (filter) (ast. e cart.)	»	70.000	»	82.500	»	»
Eve 100 (filter)	»	70.000	»	82.500	»	»
Gladstone mild K.S. (filter)	»	70.000	»	82.500	»	»
Golden mercury K.S.F. (ast. e cart.)	»	70.000	»	82.500	»	»
H.B. crownfilter K.S. (ast. e cart.)	»	70.000	»	82.500	»	»
Hobby extra K.S.F.	»	70.000	»	82.500	»	»
Kent golden lights K.S.F.	»	70.000	»	82.500	»	»
Kent king size filter (ast. e cart.)	»	70.000	»	82.500	»	»
Kim	»	70.000	»	82.500	»	»
Krone (filter)	»	70.000	»	82.500	»	»
Lark filter	»	70.000	»	82.500	»	»

L & M filters	da L.	70.000	a L.	82.500	il kg	convenzionale
Lord extra	»	70.000	»	82.500	»	»
Lucky strike	»	70.000	»	82.500	»	»
Lucky strike (filter K.S.)	»	70.000	»	82.500	»	»
Lucky strike (filter L. S.)	»	70.000	»	82.500	»	»
Marvels	»	70.000	»	82.500	»	»
Memphis filter (K.S.)	»	70.000	»	82.500	»	»
Mercedes 100 specially mild (filtre)	»	70.000	»	82.500	»	»
Merit filter K.S.	»	70.000	»	82.500	»	»
Milde sorte (filter) (ast. e cart.)	»	70.000	»	82.500	»	»
Multifilter philip morris 100's	»	70.000	»	82.500	»	»
Muratti ambassador extra mild (filter) (ast. e cart.)	»	70.000	»	82.500	»	»
Muratti ambassador filter (ast. e cart.)	»	70.000	»	82.500	»	»
Muratti ariston filter	»	70.000	»	82.500	»	»
North pole filter	»	70.000	»	82.500	»	»
Parisienne super F.	»	70.000	»	82.500	»	»
Peer 100 superkingsize (filter)	»	70.000	»	82.500	»	»
Peer export (filter)	»	70.000	»	82.500	»	»
Peer (golden super kings)	»	70.000	»	82.500	»	»
Peter stuyvesant (K.S. filter)	»	70.000	»	82.500	»	»
Peter stuyvesant filter (superlong)	»	70.000	»	82.500	»	»
Philip Morris K.S. filter	»	70.000	»	82.500	»	»
Philip Morris super lights (filter kings)	»	70.000	»	82.500	»	»
Philip Morris ultra lights (filter kings)	»	70.000	»	82.500	»	»
Reemtsma R6 100's international (filter)	»	70.000	»	82.500	»	»
Reemtsma R6 (filter)	»	70.000	»	82.500	»	»
Reval	»	70.000	»	82.500	»	»
Reval filtre	»	70.000	»	82.500	»	»
Roth Händle	»	70.000	»	82.500	»	»
Roth Händle filter	»	70.000	»	82.500	»	»
Rothmans K.S. (filter tipped)	»	70.000	»	82.500	»	»
Rothmans K.S.F. legere	»	70.000	»	82.500	»	»
Roy filter K.S.	»	70.000	»	82.500	»	»
Senior service	»	70.000	»	82.500	»	»
Seven stars	»	70.000	»	82.500	»	»
Silk cut K.S. filter	»	70.000	»	82.500	»	»
Vantage (filter)	»	70.000	»	82.500	»	»
Virginia Slims lights (filter)	»	70.000	»	82.500	»	»
West (filter)	»	70.000	»	82.500	»	»
Windsor de luxe	»	70.000	»	82.500	»	»
Exzellenz	»	67.500	»	80.000	»	»
Exzellenz mild (filter)	»	67.500	»	80.000	»	»
De bruine (filter)	»	65.000	»	77.500	»	»
So Long K.S.	»	65.000	»	77.500	»	»
Tak (filter)	»	65.000	»	77.500	»	»
Celtique caporal	»	60.000	»	72.500	»	»
Gitanes caporal	»	60.000	»	72.500	»	»
Gitanes caporal bout filtre	»	60.000	»	72.500	»	»
Seitanes filtre	»	60.000	»	72.500	»	»
Roxy dual extra light (filter)	»	60.000	»	70.000	»	»
Amadis export	»	55.000	»	67.500	»	»
Amadis super filtre	»	55.000	»	67.500	»	»
St. Michel filtre	»	55.000	»	67.500	»	»
Roxy	»	50.000	»	62.500	»	»
Gauloises caporal	»	50.000	»	60.000	»	»
Gauloises caporal filtre	»	50.000	»	60.000	»	»
Gauloises longues filtre	»	50.000	»	60.000	»	»

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1982

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1982
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 375

(3225)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 18 giugno 1982.

Caratteristiche funzionali ed approvazione dei tipi unificati di rimorchi per trasporto di persone, autobus con intercomunicante e filobus, sovvenzionabili con contributo statale dal 1° gennaio 1982.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, pubblicata dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 24 aprile 1981;

Ritenuto che occorre mettere le regioni in grado di programmare l'erogazione dei contributi previsti dalla legge sopra citata per l'acquisto di materiale rotabile per ferrovie metropolitane, a partire dal 1° gennaio 1982;

Sentite le Associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli e di esercizio delle linee;

Decreta:

Art. 1.

Il materiale rotabile per ferrovie metropolitane (escluse le metropolitane leggere) ordinato anteriormente al 31 dicembre 1983, per poter beneficiare del finanziamento previsto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, deve rispondere oltrechè alle norme in vigore per essere immesse in servizio, anche alle caratteristiche funzionali e d'unificazione indicate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Le tabelle d'unificazione a carattere definitivo citate nell'allegato al presente decreto debbono essere approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Nel caso in cui alcune tabelle d'unificazione, di cui all'allegato al presente decreto, non siano state approvate nel termine suindicato, il costruttore dovrà attenersi alle prescrizioni che gli saranno impartite dai competenti uffici del Ministero - Direzione generale M.C.T.C. sullo specifico argomento.

Art. 3.

E' considerato di tipo unificato il materiale rotabile, per metropolitane tradizionali, del quale, in sede di approvazione del progetto, i competenti uffici della Direzione generale - M.C.T.C. riconoscano esplicitamente — sulla base della documentazione presentata del complesso e dei componenti di specifico interesse — la rispondenza alle caratteristiche contenute nell'allegato al presente decreto.

Art. 4.

L'accertamento della rispondenza del singolo rotabile al tipo riconosciuto unificato dai competenti uffici del Ministero, ai sensi dell'art. 3 che precede, è effettuato in occasione delle visite e prove per l'immissione in servizio del rotabile stesso e dovrà risultare da esplicita dichiarazione nel relativo verbale.

Art. 5.

Ai fini di cui all'art. 1 che precede è da intendersi ordinato il materiale rotabile per il quale siano state già rese esecutive, a seguito di ratifica dei competenti organi di controllo, le delibere aziendali d'approvazione dei contratti d'acquisto.

Art. 6.

Il materiale rotabile, ordinato anteriormente al 31 dicembre 1983, da parte di aziende esercenti linee metropolitane, potrà essere considerato di tipo unificato, a giudizio dei competenti uffici M.C.T.C., anche se si discosta parzialmente dalle tabelle che saranno approvate dal Ministero dei trasporti — Direzione generale M.C.T.C., per rispettare le caratteristiche del parco rotabili esistente presso ciascuna azienda.

Roma, addì 18 giugno 1982

Il Ministro: BALZAMO

ALLEGATO

CARATTERISTICHE FUNZIONALI UNIFICATE DEL MATERIALE ROTABILE PER FERROVIE METROPOLITANE DI TIPO TRADIZIONALE.

1) *Classificazione - Dimensioni principali.*

1.1. I rotabili oggetto delle presenti prescrizioni, devono essere costituiti da una cassa poggiante su due carrelli a due assi e sono distinti in:

rotabili con cabine di guida;

rotabili senza cabine di guida.

1.2. Le principali dimensioni cui debbono rispondere i rotabili, esclusi gli accoppiatori, di cui al punto che precede sono stabilite in tabelle di unificazione a carattere definitivo.

2) *Scostamenti laterali.*

Gli scostamenti laterali che il singolo rotabile può subire in moto per varie cause nonché gli ulteriori scostamenti dovuti alla iscrizione geometrica del rotabile in curva, debbono risultare inferiori ai valori massimi stabiliti in apposita tabella di unificazione a carattere definitivo, valida per ferrovie metropolitane di tipo tradizionale.

3) *Accessibilità - Porte - Finestrini.*

3.1. Il numero, l'ubicazione e le dimensioni delle porte e delle finestre per i rotabili di cui al punto 1.1 devono rispondere a quanto stabilito in tabelle d'unificazione a carattere definitivo.

3.2. Le soglie delle porte sulle pareti laterali dei rotabili devono essere allo stesso livello del pavimento interno. Il pavimento del rotabile deve essere completamente piano ed orizzontale.

3.3. Le forme, le dimensioni e le caratteristiche qualitative alle quali devono corrispondere le lastre di vetro piano temprato per finestre e per porte laterali dei rotabili per metropolitane tradizionali sono stabilite in apposita tabella d'unificazione a carattere definitivo.

4) *Prestazioni.*

4.1. Gli equipaggiamenti di trazione dei rotabili debbono essere tali da garantire, in piano e rettilineo e con rotabili a pieno carico, per i treni composti di sole motrici, i valori di accelerazione media, di gradiente massimo di accelerazione e di velocità media specificati in tabella d'unificazione a carattere definitivo.

4.2. Gli impianti di frenatura di servizio e di soccorso dei treni metropolitani, composti da rotabili, indifferentemente motori o rimorchiati, debbono essere, considerati nel loro complesso, di tipo continuo, moderabile ed automatico ed assicurare

rallentamenti, sino all'arresto, con valori di decelerazione media e gradienti massimi di decelerazione precisati in tabella d'unificazione a carattere definitivo.

5) *Organi di aggancio.*

5.1. I rotabili di cui al punto 1.1. che precede debbono, di norma, essere muniti, ad entrambe le estremità, di accoppiatori per l'agganciamento automatico ed il comando in multiplo.

5.2. L'azionamento dei dispositivi di disaccoppiamento deve poter essere attuato solo in prossimità delle testate in modo che l'operatore possa seguire visivamente la relativa operazione.

5.3. Nel caso di rotabili tra loro permanentemente accoppiati durante il servizio, l'accoppiatore di cui al punto 5.1. potrà essere sostituito, sulle estremità collegate in modo permanente, da organi di aggancio fisso.

6) *Carrozzeria - Sedili.*

6.1. Per quanto concerne l'ossatura, gli « Elementi d'unione », la « Copertura », le « Pannellature », il « Pavimento » ed i « Mancorrenti » vale per i rotabili per metropolitane almeno quanto stabilito per gli autobus urbani nei corrispondenti punti all'allegato *A* del decreto del Ministero dei trasporti in data 1° febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1982 con titolo « Caratteristiche funzionali ed approvazione di autobus urbani e suburbani sovvenzionabili con contributo statale del 1° gennaio 1982 ».

6.2. I sedili debbono essere in materiale plastico laminato o stampato, a spigoli smussati.

7) *Protezione contro gli incendi.*

7.1. In tabelle d'unificazione a carattere definitivo sono stabilite:

per i materiali non metallici utilizzati per le pannellature interne dei pavimenti, delle pareti e del tetto, per le plafoniere nonché per i sedili, le caratteristiche di bassa propagazione alla fiamma ammissibili;

per i materiali metallici le percentuali massime ammissibili di elementi chimici capaci di incidere negativamente sullo sviluppo della combustione.

7.2. I cavi elettrici impiegati debbono avere caratteristiche di resistenza alla fiamma non inferiori a quelle previste nelle norme CEI sui rotabili ferroviari.

(3297)

DECRETO 18 giugno 1982.

Caratteristiche funzionali ed approvazione dei tipi unificati di materiale rotabile per metropolitane, sovvenzionabili con contributo statale dal 1° gennaio 1982.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 24 aprile 1981;

Ritenuto che occorre mettere le regioni in grado di programmare l'erogazione dei contributi previsti dalla legge sopra citata per l'acquisto di filobus e rimorchi per autobus sovvenzionabili acquistati a partire dal 1° gennaio 1982;

Sentite le associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli e di esercizio delle linee;

Decreta:

Art. 1.

I rimorchi per trasporto di persone, destinati al servizio urbano, suburbano ed interurbano, e gli autobus attrezzati con dispositivi di intercomunicazione che li trainano, costruiti anteriormente al 31 dicembre 1982, o realizzati su telai costruiti anteriormente alla stessa data, per potere beneficiare del finanziamento previsto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, debbono, oltreché rispondere alle norme in vigore per essere ammessi alla circolazione stradale, rispondere alle caratteristiche funzionali e d'approvazione dei tipi unificati, citate nel decreto ministeriale 14 settembre 1977 avente per titolo « Caratteristiche funzionali ed approvazione dei tipi di rimorchio per trasporto passeggeri di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 ».

Gli autobus di cui al precedente comma potranno risultare derivati anche da veicoli rispondenti alle prescrizioni dei decreti ministeriali in data 1° febbraio 1982 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1982.

Art. 2.

I controlli sulla rispondenza alle caratteristiche funzionali e d'approvazione dei tipi unificati dei singoli veicoli, di cui all'art. 1 che precede, sono demandati agli uffici provinciali M.C.T.C. nella cui circoscrizione risiede la fabbrica costruttrice del rimorchio o dell'autobus destinato al traino di rimorchio.

I predetti uffici provinciali, a seguito dell'esito positivo dei controlli effettuati, rilasciano una apposita dichiarazione per ogni singolo veicolo, individuandolo attraverso il numero di telaio.

Per l'ottenimento del contributo è necessario che sulla predetta dichiarazione sia indicata la targa d'immatricolazione del singolo veicolo a cura dell'ufficio provinciale M.C.T.C. presso cui l'immatricolazione viene effettuata, previi controlli di competenza sull'idoneità al servizio del veicolo in relazione agli itinerari su cui deve essere impiegato.

Art. 3.

Entro il 10 gennaio 1983 agli uffici provinciali M.C.T.C. competenti per territorio dovrà essere consegnato l'elenco dei telai dei veicoli di cui al precedente art. 1, costruiti entro il 31 dicembre 1982 ma non ancora sottoposti agli accertamenti di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Le disposizioni di cui al decreto ministeriale in data 23 aprile 1977 avente titolo « Caratteristiche funzionali ed approvazione dei tipi di filobus urbani e suburbani di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 », hanno applicazione anche nei confronti dei filobus da finanziare ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con la precisazione che i filobus stessi potranno risultare costruiti impiegando altresì telai e carrozzerie di autobus rispondenti alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale sugli autobus sovvenzionabili urbani e suburbani in data 1° febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1982.

Roma, addì 18 giugno 1982

Il Ministro: BALZAMO

(3296)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica nella regione Basilicata

Con decreto ministeriale 28 giugno 1982 n. 936, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4, della legge n. 590/1981, l'esistenza del carattere di eccezionalità della siccità verificatasi in alcuni comuni della regione Basilicata:

Potenza: persistente siccità verificatasi nel periodo da settembre 1981 a marzo 1982 nel comune di: Lavello intero territorio; comune di Maschito intero territorio; comune di Melfi intero territorio; comune di Montemilone intero territorio; comune di Rapolla in parte; comune di Venosa intero territorio; comune di Genzano L. intero territorio; comune di Oppido L. intero territorio; comune di Acerenza intero territorio; comune di Banzi intero territorio; comune di Forenza intero territorio; comune di Palazzo S.G. intero territorio; comune di Tolve in parte.

Matera: persistente siccità verificatasi nel periodo da settembre 1981 a marzo 1982 nel comune di: Irsina intero territorio; comune di Ferrandina intero territorio; comune di Craco intero territorio; comune di Salandra in parte; comune di Pomarico intero territorio; comune di Tursi in parte; comune di Montalbano J. in parte; comune di Aliano in parte; comune di Stigliano in parte; comune di Tricarico in parte; comune di Calciano in parte; comune di Pisticci in parte; comune di Colobraro intero territorio.

La regione Basilicata, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(3426)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla società « Educazione fisica Torres », in Sassari

Con decreto ministeriale 14 giugno 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 37.077.626 dovuto dalla società « Educazione fisica Torres », in Sassari, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Sassari è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3218)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 11 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausident con sede in Milano ed unità produttive in Crotone (Catanzaro), Porto Marghera (Venezia) e Mantova compresi uffici vendita e filiali che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1982 il trattamento di pensionamento anticipato, disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAMIM - Miniera di Raibl (Udine), è prorogato fino al 31 dicembre 1982.

(3384)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza 14 giugno 1982, n. 47. Modificazioni all'ordinanza commissariale 14 ottobre 1981, n. 413, concernente la normativa relativa alla realizzazione del programma di lavori d'ufficio per gli edifici danneggiati dal sisma del novembre 1980 nel comune di Napoli.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Premesso che, con ordinanza n. 413 del 14 ottobre 1981, è stata stabilita la normativa relativa alla realizzazione del programma di lavori d'ufficio, predisposto dal comune di Napoli, per gli edifici danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980;

che con la medesima ordinanza è stato disposto che per i progetti, i quali prevedono interventi che, per categoria di lavori ed entità della spesa, risultano parzialmente difformi da quanto previsto con ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, e successive modificazioni « si impone un atto formale di deroga » alle disposizioni di cui alla citata ordinanza n. 80, previo esame del provveditore regionale alle opere pubbliche e della commissione tecnico amministrativa all'uopo istituita;

Rilevato che il commissario ha provveduto ad autorizzare, con appositi provvedimenti, in deroga all'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, un rilevante numero di progetti allo scopo di consentire al comune la più ampia valutazione e scelta di quelli più urgenti, nei limiti della somma assegnata per gli interventi in parola;

Visto l'art. 5, allegato 3, della citata ordinanza n. 413 che dispone: « Il corrispettivo dei lavori e della progettazione sarà pagato dal sindaco con i fondi che il commissario straordinario rimetterà, attraverso il prefetto della provincia di Napoli, al comune che pagherà nei modi consentiti con la propria responsabilità della stazione appaltante »;

Rilevato che i progetti, inclusi nel programma di riattazione predisposto d'ufficio dal comune di Napoli, non rientranti fra quelli che lo stesso comune ha ritenuto, in conformità alle disposizioni all'uopo emanate, di eseguire con priorità, con i fondi messi a disposizione dal commissario straordinario, *sono da realizzare con i fondi di cui all'art.* 3 della legge n. 219/81;

Considerato che la procedura di cui al citato art. 5 è applicabile soltanto con riferimento e nei limiti dei finanziamenti concessi dal commissario straordinario (L. 51.940.000.000) a valere sul fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 776/80, convertito, con modificazioni in legge n. 874/80;

Rilevato che i progetti già approvati consentono un'ampia possibilità di scelta al fine di realizzare quelli più urgenti;

che, ove il comune di Napoli ritenesse necessario realizzare nuovi progetti entro il suindicato limite di spesa, possa prescindersi dall'autorizzazione della Gestione stralcio per la circostanza che i progetti sono stati preventivamente esaminati dalla commissione tecnico-amministrativa;

che, la deroga all'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, nell'ottica della citata ordinanza n. 413, è stata già accordata entro il limite di L. 51.940.000.000;

Vista l'ordinanza n. 31 del 4 maggio 1982 con la quale è stato demandato ai provveditori alle opere pubbliche l'onere di provvedere ai collaudi dei lavori in tutto o in parte finanziati dal commissario straordinario;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni altra disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Fermo restando quanto altro disposto dall'ordinanza n. 413 del 14 ottobre 1981, il sindaco di Napoli ha possibilità di scegliere, in conformità alle direttive emanate, i progetti, inclusi nel programma di riattazione predisposto d'ufficio dal comune di Napoli, da avviare a realizzare con priorità, nell'am-

bito dei fondi messi a disposizione dal commissariato straordinario per le zone terremotate (L. 51.940.000.000), prescindendo dall'approvazione commissariale, ma a condizione che i progetti siano stati favorevolmente esaminati dall'organo tecnico comunale, dal locale provveditorato alle opere pubbliche e dall'apposita commissione tecnico-amministrativa.

Art. 2.

a) La procedura di cui all'art. 5, allegato 3, dell'ordinanza n. 413/81 si applica soltanto ai progetti rientranti nella somma messa a disposizione dal commissario straordinario.

b) Per i progetti non rientranti nella somma messa a disposizione del commissario e che verranno realizzati con i fondi di cui all'art. 3 legge n. 219/81 — il predetto art. 5 è sostituito dal seguente:

« Il corrispettivo dei lavori e della progettazione sarà pagato direttamente dal sindaco con i fondi di cui all'art. 3 della legge 219/81 ed il comune pagherà nei modi consentiti con la propria responsabilità di stazione appaltante ».

Art. 3.

L'art. 7 dell'ordinanza n. 413/81 è sostituito dal seguente:

« Il comune comunicherà al provveditorato regionale alle opere pubbliche la data di inizio dei lavori, il nominativo del direttore del cantiere, onde consentire la nomina del collaudatore o della commissione di collaudo in corso d'opera che espleteranno i necessari controlli, mediante frequenti visite periodiche ed a cui sarà demandato l'accertamento della conformità dei lavori eseguiti alle previsioni di perizia e sarà sottoposto lo stato finale per il collaudo tecnico-amministrativo ».

Art. 4.

Ai collaudi delle opere realizzate con i fondi commissariali (L. 51.940.000.000) si provvederà in conformità all'ordinanza n. 31 del 4 maggio 1982.

Art. 5.

L'onere per i collaudi graverà, limitatamente ai progetti rientranti nel fondo messo a disposizione dal commissario straordinario, a carico dello stesso fondo; e sul fondo di cui all'art. 3 legge n. 219/81 per quelli non rientranti nella somma stanziata.

Napoli, addì 14 giugno 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3343)

Ordinanza 14 giugno 1982, n. 48. Riordinamento delle riattazioni scolastiche nelle zone terremotate interessate dal sisma del novembre 1980.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Vista la legge 10 dicembre 1981, n. 741;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Premesso:

che, ai fini della ripresa dell'attività scolastica ai sensi dell'art. 3 della legge n. 874/80, sono stati concessi, dal commissario straordinario per le zone terremotate, contributi alle amministrazioni competenti per le opere urgenti di riattazione di pubblici edifici o di immobili destinati all'uso scolastico;

che, con ordinanza n. 227 del 30 aprile 1981, sono state regolamentate, secondo criteri uniformi, le procedure relative sia al conferimento del contributo di riattazione, sia quelle necessarie per gli interventi alternativi, pure ammessi dal citato art. 3 legge n. 874, comunque finalizzati alla ripresa dell'attività scolastica;

che, con ordinanza n. 80, del 6 gennaio 1981, sono state dettate norme tecniche e procedurali per gli interventi di riattazione, anche di edifici pubblici;

che, con ordinanza n. 143, del 2 marzo 1981, sono state approvate alcune proposte di integrazione della tariffa dei prezzi unitari del provveditorato alle opere pubbliche per la Campania;

Vista l'ordinanza n. 235, del 2 maggio 1981, che esclude la revisione dei prezzi per lavori finalizzati al reinsediamento delle popolazioni, ai quali sono assimilati quelli di cui trattasi;

Vista la successiva ordinanza n. 252, del 12 maggio 1981, relativa alle anticipazioni da accordarsi alle ditte appaltatrici sugli importi dei lavori;

Preso atto che, il commissario straordinario ha posto a disposizione dei prefetti delle province delle zone terremotate, ai sensi del succitato art. 3 della legge n. 874, fondi per l'esecuzione dei lavori di riattazione di edifici scolastici, come da comunicazioni fatte per i singoli lavori, e che, con circolari del 26 giugno 1981 e del 16 agosto 1981, n. 14860/1.19.2/AA.GG., è stato loro demandato la possibilità di erogare anticipazioni ai comuni interessati sulla somma corrispondente ai lavori, con esclusione peraltro, salvo apposita autorizzazione, delle somme accantonate per spese impreviste e per fondo a disposizione dell'amministrazione;

Vista la propria ordinanza n. 5, datata 8 gennaio 1982, con la quale sono state ripartite le attribuzioni della gestione stralcio tra le varie direzioni in cui si articolano le strutture centrali della gestione predetta;

Vista l'ordinanza n. 30 del 22 aprile 1982, con la quale, tra l'altro, si è disposto l'accelleramento del trasferimento alle prefetture interessate delle competenze già individuate dalla citata ordinanza n. 5;

Vista l'ordinanza n. 31, del 4 maggio 1982, con la quale è stata conferita ai provveditori regionali alle opere pubbliche la delega per tutte le incombenze relative alle nomine dei collaudatori di opere e di forniture a carico dei fondi della gestione;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare ulteriormente la materia per il disposto trasferimento alle prefetture delle competenze di cui trattasi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone:

Art. 1.

I sindaci dei comuni delle zone interessate dal sisma sono tenuti ad eseguire i lavori e gli interventi, materia d'edilizia scolastica, così come in precedenza autorizzati, con apposito provvedimento commissariale, e i prefetti, competenti per territorio, avvalendosi dei gruppi tecnici ispettivi, istituiti presso ciascuna prefettura, con ordinanza n. 158, del 5 marzo 1981, sono delegati alla vigilanza ed al controllo della regolarità della gestione.

Art. 2.

Ferma, pertanto, la esclusiva responsabilità dei progettisti e dei direttori dei lavori e della stazione appaltante, gli interventi di cui trattasi saranno verificati in linea tecnica ed amministrativa dalle competenti prefetture tramite i predetti gruppi tecnici U.T.E., che restano incaricati della vigilanza sull'esecuzione dei lavori e delle verifiche opportune sulle anticipazioni, sulle rate d'acconto e sugli stati finali, per la successiva liquidazione.

A tal fine, per le rate d'acconto ancora non attribuite, la stazione appaltante può provvedere al pagamento della rata di acconto ovvero di saldo solo in seguito al visto tecnico preventivo emesso dal gruppo tecnico erariale, reso esecutivo dalla prefettura.

Art. 3.

Possono essere autorizzate, previo esame favorevole dei competenti gruppi tecnici, perizie di variante, che, però, in ogni caso, non possono prevedere maggiore spesa rispetto al quadro economico già a suo tempo approvato ed autorizzato, per ogni singolo intervento, e categorie di lavori diverse da quelle già previste dall'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981.

Le varianti non possono riguardare opere di abellimento e comunque opere non danneggiate dal sisma del novembre 1980, né possono comprendere opere non esistenti prima del sisma ovvero completamento di opere non essenziali allo svolgimento dell'attività scolastica incompleta alla medesima data del sisma del novembre 1980.

Art. 4.

I prefetti cureranno, altresì, tutti gli adempimenti necessari per l'accertamento della regolarità della esecuzione dei lavori, curando di richiedere, a lavori ultimati, ai sensi dell'ordinanza n. 31, del 4 maggio 1982, al provveditore regionale alle opere pubbliche competente la nomina del collaudatore per i lavori d'importo superiore a L. 150.000.000. Per i lavori di importo inferiore è sufficiente il certificato di regolare esecuzione, debitamente approvato dalle competenti amministrazioni comunali e provinciali.

L'approvazione degli atti di collaudo è demendata alle prefetture competenti, su parere dei citati gruppi tecnici. I prefetti, a conclusione delle verifiche, da effettuarsi, in ogni caso, nei termini di legge, rimetteranno ai sindaci, per la liquidazione alle imprese aggiudicatarie, i fondi nella misura risultata documentata ed ammissibile.

Art. 5.

Per quanto concerne la documentazione e la contabilizzazione si rinvia a quanto prescritto dal regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 6.

I comuni e gli altri enti interessati sono tenuti a rendere alla prefettura documentato rendiconto entro trenta giorni dal pagamento della rata di saldo.

Allegato al rendiconto, gli enti suindicati dovranno unire i contratti, gli stati di avanzamento, i titoli di spesa estinti, il certificato di regolare esecuzione, l'atto di collaudo, il conto finale, i verbali di consegna, di eventuale sospensione e ripresa dei lavori, gli atti di perizia, di ultimazione dei lavori ed, in genere, ogni ulteriore documentazione idonea a stabilire la regolare conduzione ed esecuzione dei lavori medesimi.

Napoli, addì 14 giugno 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3344)

Ordinanza 14 giugno 1982, n. 49. Delega ai prefetti delle zone terremotate per la risoluzione dei problemi relativi all'occupazione delle aree.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2, ultimo comma, dell'ordinanza commissariale n. 69 in data 29 dicembre 1980, modificata con quella n. 206 del 14 aprile 1981, concernente la delega ai sindaci a disporre l'occupazione temporanea d'urgenza delle aree occorrenti per gli insediamenti provvisori di cui all'art. 3, lettera *b*), della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il telegramma commissariale n. 240/RE in data 22 febbraio 1981, modificato con quello 240/RE del 16 maggio 1981, concernente le modalità di pagamento, da parte dei comuni, delle indennità di occupazione temporanea d'urgenza delle aree di che trattasi;

Visto il telegramma commissariale n. 2067/RE-NA in data 11 novembre 1981 relativo ai criteri di determinazione dell'indennità in argomento, la quale va corrisposta unicamente ai proprietari;

Visto il telegramma commissariale n. 191/82/RE-NA in data 20 febbraio 1982 concernente l'immediata restituzione ai proprietari delle aree temporaneamente occupate, risultate superflue;

Visto il telegramma n. 2467/RE-NA in data 10 marzo 1982, concernente la delega ai prefetti di Napoli, Caserta e Salerno per il pagamento delle indennità dovute ai proprietari delle aree, occupate temporaneamente d'urgenza con provvedimenti commissariali, sempre che i provvedimenti stessi non siano stati emessi a favore del comune di Napoli, cui in tal caso compete detto adempimento;

Visti i telegrammi commissariali numeri 1474/RE, 2018/NA/CONV. 4 e 452/RE-NA rispettivamente in data 29 luglio 1981, 21 ottobre 1981 e 15 aprile 1982, concernenti interventi dei prefetti per il tempestivo pagamento delle predette indennità agli aventi diritto;

Visto il telegramma commissariale n. 154/82 in data 11 febbraio 1982, concernente la possibilità, da parte dei comuni che hanno requisito aree destinate all'istallazione di alloggi precari per famiglie terremotate, di espropriare, ai sensi dell'art. 5-*quinquies* della legge 6 agosto 1981, n. 456, tali aree destinandole ad attrezzature pubbliche o edilizia residenziale pubblica, compatibilmente con le norme previste dalle leggi e dagli strumenti urbanistici vigenti;

Ritenuto che occorre procedere all'individuazione dei provvedimenti, delle istruzioni e delle direttive, emanate dal commissario straordinario, che restano in vigore fino al 31 dicembre 1982, ai sensi dell'art. 1, penultimo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Ravvisata, altresì, la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla vigente normativa;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli con il succitato art. 1 della legge n. 187/82 ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Tutte le ordinanze, le istruzioni e le direttive in premessa indicate conservano efficacia, ai sensi dell'art. 1, penultimo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187, fino al 31 dicembre 1982, con le modifiche ed integrazioni specificate nei successivi articoli.

Art. 2.

E' conferita ai prefetti di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Matera, Potenza, Salerno e Foggia, la delega per la trattazione e la risoluzione degli affari inerenti le occupazioni temporanee d'urgenza delle aree destinate all'istallazione di alloggi di cui all'art. 3, lettera *b*), della legge 22 dicembre 1980, n. 874, nell'ambito delle rispettive province.

Art. 3.

I prefetti trasmetteranno, ove non sia stato già effettuato, ai competenti uffici tecnici erariali le ordinanze sindacali, concernenti le occupazioni temporanee di aree, corredate delle planimetrie, dei verbali di immissione in possesso degli immobili, dei calcoli delle indennità effettuate dai comuni, e di ogni altro atto utile alla determinazione delle indennità da parte dei predetti uffici, ferma restando la delega ai comuni ad erogare gli acconti e, non appena sia intervenuta l'asseverazione dell'ufficio tecnico erariale, i conguagli a saldo delle indennità sui fondi messi a disposizione dalle Prefetture in base al telegramma commissariale n. 240/RE in data 22 febbraio 1981, modificato con quello n. 240/RE in data 16 maggio 1981. Gli uffici tecnici erariali trasmetteranno direttamente alle prefetture le indennità determinate per le occupazioni delle aree.

Art. 4.

Le indennità saranno determinate sulla base delle disposizioni vigenti (art. 3, comma quinto, della legge 22 dicembre 1980, n. 874, che richiama la legge 29 luglio 1980, n. 385) con gli aggiornamenti annuali da determinarsi dall'ufficio tecnico erariale su richiesta delle prefetture interessate.

Art. 5.

Nel caso i comuni, anche per le aree utilizzate per insediamenti provvisori ovvero per le altre necessità connesse all'attività di soccorso ed assistenza alle popolazioni terremotate, deliberassero l'espropriazione delle aree, gli oneri relativi, ai sensi dell'art. 5-*quinquies* della legge 6 agosto 1981, n. 456, debbono essere posti a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

A tal fine, i comuni appena adottata la deliberazione ed intervenuta l'approvazione dell'autorità tutoria, richiederanno il finanziamento al competente organo preposto alla Gestione dei mezzi finanziari preordinati per la ricostruzione delle zone distrutte dal sisma del novembre 1980.

Contestualmente, il comune deve trasmettere fotocopia della delibera approvata alla prefettura competente che interromperà il pagamento delle indennità di occupazione temporanea delle aree espropriate.

Art. 6.

I prefetti di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Matera, Potenza, Salerno e Foggia provvedono anche alla trattazione e risoluzione degli affari inerenti le occupazioni temporanee d'urgenza «sine titulo» delle aree destinate, in particolare, alla installazione di campi base, di ospedali da campo, di tendopoli, di roulottopoli nonché alla discarica del materiale di risulta dei fabbricati danneggiati.

Art. 7.

I prefetti devono provvedere al pagamento degli indennizzi, previa determinazione da parte degli uffici tecnici erariali, ai proprietari degli immobili indicati al precedente art. 5, mediante adozione di formale provvedimento di riconoscimento del debito, nei casi in cui esista un'effettiva documentata richiesta degli interessati.

Art. 8.

I prefetti disporranno accurate indagini al fine di restituire ai proprietari, mediante redazione dei verbali di riconsegna, le aree occupate, che risulteranno superflue.

I prefetti delle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Matera, Potenza, Salerno e Foggia sono incaricati della esecuzione del presente provvedimento.

Napoli, addì 14 giugno 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3345)

Ordinanza 20 giugno 1982, n. 51. Individuazione delle ordinanze, istruzioni e direttive emanate dal commissario straordinario del Governo per le zone terremotate, che rimangono in vigore per l'anno 1982.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Considerato che l'art. 1, nono comma, della legge 29 aprile 1982, n. 187, prevede che il Ministro per il coordinamento della protezione civile deve individuare le ordinanze, le istruzioni e le direttive impartite dal commissario per le zone terremotate che restano in vigore;

Ritenuto che, dopo attenta ricognizione, possono essere confermati i provvedimenti commissariali che vengono elencati in allegato alla presente ordinanza, unitamente a quelli emessi dal Ministro per il coordinamento della protezione civile prima dell'emanazione del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

Dispone:

Le ordinanze, le istruzioni e le direttive emanate durante il periodo dell'emergenza, riportate e descritte negli allegati *A*, *A/1*, *A/2*, *A/3*, *A/4*, *A/5*, *B*, *B/1* e *C*, che fanno parte integrante della presente ordinanza, vengono individuate tra quelle in vigore e conservano la loro validità per l'anno 1982.

Napoli, addì 20 giugno 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE ORDINANZE COMMISSARIALI IN VIGORE PER L'ANNO 1982

28 novembre 1980, n. 7-*bis*: requisizione immobili proprietà privata - delega ai sindaci delle province di Napoli, Avellino, Salerno e Potenza;

6 dicembre 1980, n. 28: requisizione immobili proprietà privata - delega sindaco di Matera;

17 dicembre 1980, n. 52: edifici scolastici - problemi igienici;

20 dicembre 1980, n. 60: delega al sindaco del comune di Napoli a stipulare convenzioni con alberghi di 2ª, 3ª e 4ª categoria;

29 dicembre 1980, n. 69: reinsediamento popolazioni sinistrate;

30 dicembre 1980, n. 70: indennità requisizione e corrispettivi dovuti agli albergatori - procedure;

2 gennaio 1981, n. 71: trasporto case prefabbricate;

3 gennaio 1981, n. 76: costituzione comitato tecnico consultivo;

6 gennaio 1981, n. 80: riattazione fabbricati lievemente danneggiati - norme tecniche e norme procedurali;

12 gennaio 1981, n. 85: alloggi I.A.C.P. e privati non utilizzati - modifiche precedenti ordinanze;

12 gennaio 1981, n. 90: riattazione edifici danneggiati - compensi ai tecnici;

15 gennaio 1981, n. 92: aziende agricole, artigiane, commerciali e turistiche - estensione disciplina ordinanza n. 80;

17 gennaio 1981, n. 93: amministrazioni provinciali - delega edilizia scolastica;

17 gennaio 1981, n. 94: accertamenti tecnici - compensi;

22 gennaio 1981, n. 103: nota esplicativa n. 1 dell'ordinanza n. 80;

24 gennaio 1981, n. 104: presidenti giunte regionali - coordinamento I.A.C.P. (ord. n. 80);

26 gennaio 1981, n. 105: requisizione alloggi Bacoli;

28 gennaio 1981, n. 110: reinsediamento popolazioni sinistrate - autorizzazione agli uffici speciali regionali a perfezionare le concessioni;

5 febbraio 1981, n. 120: imprese artigiane - esecuzione lavori - disciplina;

8 febbraio 1981, n. 123: selezione materiale non utilizzabile - costituzione commissione;

20 febbraio 1981, n. 139: riattazione immobili lievemente danneggiati - estensione dei criteri ad enti sociali;

21 febbraio 1981, n. 140: lavori riattazione di fabbricati lievemente danneggiati - integrazione norme tecniche e procedurali;

2 marzo 1981, n. 143: lavori pubblici e riattazione edifici urbani - tariffe.

Il Ministro
per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

ALLEGATO *A/1*

13 febbraio 1981, n. 157: integrazione commissioni di cui alla ordinanza n. 123 dell'8 febbraio 1981;

15 marzo 1981, n. 158: verifiche sugli interventi a carico dei fondi commissariali;

14 marzo 1981, n. 159: urbanizzazione primaria dei prefabbricati mobili - prescrizioni tecniche;

20 marzo 1981, n. 162: estensione ordinanze commissariali ai comuni terremotati della provincia di Foggia;

18 marzo 1981, n. 163: approvazione testo unico notiziario n. 1, 2ª edizione - riattazione immobili lievemente danneggiati;

26 marzo 1981, n. 175: compenso ai componenti ed al segretario del comitato tecnico consultivo;

26 marzo 1981, n. 182: istituzione commissione medico-legale;

28 marzo 1981, n. 184: riparazione edifici privati, pubblici e di culto dei comuni della provincia di Foggia - prezzi;

9 aprile 1981, n. 198: incarico ai provveditori regionali alle opere pubbliche della Campania, Basilicata e Puglia a curare gli adempimenti organizzativi, tecnici ed amministrativi concernenti la riattazione di immobili;

9 aprile 1981, n. 199: rimborsi ed agevolazioni per trasporto di roulottes restituite ai legittimi proprietari;

14 aprile 1981, n. 206: modifica ultimo comma, art. 2 dell'ordinanza n. 69 del 29 dicembre 1980;

16 aprile 1981, n. 212: nuove istruzioni per le commissioni tecniche;

18 aprile 1981, n. 214: modifica all'ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981 - accreditamento somme;

24 aprile 1981, n. 218: costruzione e riattazione edifici zone sismiche - esenzione dalle norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64;

29 aprile 1981, n. 221: estensione ai comuni terremotati della provincia di Foggia delle ordinanze commissariali numeri 69 e 206;

30 aprile 1981, n. 225: riparto spese per lavori condominiali;

2 maggio 1981, n. 234: incarico al provveditore regionale alle opere pubbliche per la Basilicata di coordinare l'attività dell'ufficio speciale regionale per il reinsediamento di Potenza;

2 maggio 1981, n. 235: esclusione revisione prezzi per i rapporti relativi alle opere e forniture occorrenti per il reinsediamento;

8 maggio 1981, n. 246: corresponsione da parte degli assegnatari di alloggi I.A.C.P. del canone sociale di cui all'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513;

9 aprile 1981, n. 200: istituzione servizio tecnico ispettivo.

Il Ministro
per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

ALLEGATO *A*/2

14 maggio 1981, n. 247: deroga al terzo comma dell'art. 4-*quater* della legge 31 marzo 1979, n. 93;

12 maggio 1981, n. 252: applicazione degli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1972 ai contratti di appalto e compravendita finalizzati al raggiungimento delle finalità di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 874;

15 maggio 1981, n. 262: ENEL - esecuzione lavori - adduzione energia elettrica;

15 maggio 1981, n. 263: CASMEZ - esecuzione lavori - adduzione e potenziamento rete idrica, fognaria e smaltimento e depurazione acque luride e liquami;

16 maggio 1981, n. 270: urbanizzazione aree per installazione prefabbricati donati - esame tecnico-amministrativo dei gruppi tecnici costituiti presso le prefetture;

23 maggio 1981, n. 278: selezione materiale non utilizzabile - costituzione commissione;

25 maggio 1981, n. 285: estensione disciplina di cui al decreto ministeriale 18 settembre 1975, ai titolari di esercizi di minuta vendita armi e munizioni, distrutti o danneggiati dal sisma;

28 maggio 1981, n. 291: criteri assegnazione alloggi provvisori;

28 maggio 1981, n. 292: corresponsione contributo straordinario per mancato reddito;

2 giugno 1981, n. 302: nuova disciplina concessione contributi per piccoli interventi su immobili lievemente danneggiati;

4 giugno 1981, n. 308: CASMEZ - costituzione del certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione;

5 giugno 1981, n. 309: ENEL - energizzazione aree colpite dal sisma;

9 giugno 1981, n. 314: vigilanza sulla direzione dei lavori da parte degli uffici speciali regionali per il reinsediamento nella Campania e nella Basilicata;

13 giugno 1981, n. 317: sostituzione dispositivo ordinanza n. 252 del 12 maggio 1981;

13 giugno 1981, n. 318: presidi antincendi;

13 giugno 1981, n. 320: riattazione edifici abusivi utilizzati alla data del 23 novembre 1980;

16 giugno 1981, n. 323: mutui Cassa depositi e prestiti - programma di massima;

16 giugno 1981, n. 325: procedure antisismiche legge 2 febbraio 1974, n. 64;

16 giugno 1981, n. 326: verifiche impianti tecnologici;

21 giugno 1981, n. 337: vigilanza da parte amministrazioni locali concessionarie osservanza disposizioni legge n. 64/74 e decreto ministeriale 3 marzo 1975;

22 giugno 1981, n. 340: costituzione ufficio consulenza tecnica;

10 luglio 1981, n. 360: variazioni ordinanza n. 200 del 9 aprile 1981;

21 giugno 1981, n. 335: istituzione diploma con medaglia di benemerenza.

Il Ministro
per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

ALLEGATO *A*/3

3 luglio 1981, n. 353: indennità missione componenti « gruppi tecnici »;

1° luglio 1981, n. 345: ordinanza n. 292 - proroga al 30 giugno 1981 termine ultimo presentazione domande di concessione contributo previsto dall'art. 5-*bis* della legge n. 140/81;

11 luglio 1981, n. 359: CASMEZ - autorizzazione esecuzione lavori dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, di adduzione delle reti idriche e fognanti e degli impianti di depurazione per insediamenti;

16 luglio 1981, n. 362: contributo straordinario ai disoccupati;

28 luglio 1981, n. 370: normativa antinfortunistica negli insediamenti di roulottes, agglomerati di prefabbricati e di containers;

21 agosto 1981, n. 379: riduzione ad 1/4 delle distanze minime dei prefabbricati dalle reti stradali ed autostradali;

5 settembre 1981, n. 385: costituzione commissione esame contenuto relazioni ispettive;

23 agosto 1981, n. 386: collaudazione lavori;

12 settembre 1981, n. 392: verifiche ed ispezioni sull'utilizzazione dei fondi commissariali;

16 settembre 1981, n. 397: alloggi prefabbricati in costruzione nel quartiere Soccavo-Napoli destinate alle famiglie in alloggi requisiti lungo la fascia costiera a nord di Napoli;

16 settembre 1981, n. 398: facoltà di assegnazione alloggi provvisori con procedure di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 o con delibera del consiglio comunale;

16 settembre 1981, n. 399: esecutività immediata delibere amministrazioni comunali adottate allo scopo di provvedere, su concessione del commissario straordinario, al reinsediamento provvisorio delle popolazioni senza tetto;

29 settembre 1981, n. 404: approvazione convenzioni stipulate con le società Fiat-Engineering e Bonifica;

11 ottobre 1981, n. 408: ferrovia Circumflegrea - riduzione a metri dodici distanza minima di rispetto dalla zona di occupazione;

6 ottobre 1981, n. 410: disposizioni per esame di nuovi insediamenti prefabbricati leggeri e di eventuali relative concessioni;

7 ottobre 1981, n. 411: nuove urbanizzazioni di insediamenti abitativi monoblocco;

14 ottobre 1981, n. 413: comune di Napoli - normativa per riattazione lavori d'ufficio;

19 ottobre 1981, n. 415: delega capo ufficio speciale Campania intervento sostitutivo lavori reinsediamento al 20 novembre 1981;

12 luglio 1981, n. 393: ripresa consegna alloggi I.A.C.P. di Avellino.

Il Ministro
per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

ALLEGATO *A*/4

20 ottobre 1981, n. 416: adempimenti in materia di finanza e bilancio da parte dei sindaci dei comuni delle zone terremotate;

20 ottobre 1981, n. 418: presa in carico ed individuazione delle roulottes acquistate per le esigenze delle zone terremotate;

22 ottobre 1981: attribuzione poteri di firma e di spesa ai capi degli uffici speciali regionali della Campania e della Basilicata;

22 ottobre 1981, n. 420: modifica art. 1 dell'ordinanza n. 415 del 19 ottobre 1981;

21 ottobre 1981, n. 421: disposizioni assegnazione containers;

31 ottobre 1981, n. 423: impianto inventario beni del commissariato;

31 ottobre 1981, n. 424: esonero ai provveditori regionali alle opere pubbliche per la Campania e Basilicata e alle soprintendenze delle zone terremotate di richiesta pareri e controlli preventivi dei comitati di settore e dei decreti ministeriali di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552;

7 novembre 1981, n. 428: istituzione servizio volontari di protezione civile;

6 novembre 1981, n. 429: assegnazioni commissariali plafonds di spesa ai prefetti delle zone terremotate;

13 novembre 1981, n. 430: incarico al gen. d. ing. Guido Viel per l'attuazione del programma di reinsediamento nel comune di Colliano (Salerno);

16 novembre 1981, n. 431: concorso nella spesa da parte dei terremotati ospitati negli alberghi (ticket);

16 novembre 1981, n. 433: norme integrative all'ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981;

20 novembre 1981, n. 434: integrazione all'ordinanza n. 159 del 14 marzo 1981 sulle norme tecniche per opere di urbanizzazione primaria;

1° dicembre 1981, n. 445: interventi opere pubbliche - Cassa depositi e prestiti - Ministero del tesoro (Mutuo B.E.I.);

4 dicembre 1981, n. 447: normativa per acquisizione alloggi;

5 dicembre 1981, n. 454: onorario collaudatori prefabbricati monoblocco;

6 dicembre 1981, n. 455: integrazione all'ordinanza n. 385 del 5 settembre 1981;

6 dicembre 1981, n. 457: proroga ordinanze commissariali numeri 271 e 272 del 16 maggio 1981, concernenti convenzioni con personale stipulate dai provveditorati regionali alle opere pubbliche per la Campania e la Basilicata;

12 dicembre 1981, n. 458: verifica da parte dei comuni sull'assegnazione dei buoni contributo per alloggi suscettibili di riattazione;

12 dicembre 1981, n. 459: recupero buoni contributo rilasciati per riattazione immobili ricadenti in zona destinata a costruzione;

16 dicembre 1981, n. 460: alta sorveglianza sui lavori di riattazione;

16 dicembre 1981, n. 461: attribuzione valore ordinanza à circolari sulla somma urgenza;

5 dicembre 1981, n. 450: modifica secondo comma dell'ordinanza n. 433 del 16 novembre 1981.

Il Ministro
per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

ALLEGATO *A/5*

19 dicembre 1981, n. 463: nomina funzionari tecnici attività vigilanza opere resinsediamento;

19 dicembre 1981, n. 465: autorizzazione fruizione congedo ordinario anni 1980 e 1981 non goduto dal personale civile e militare impegnato per le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del novembre 1980;

19 dicembre 1981, n. 469: precisazioni e modifiche sull'ordinanza n. 335 del 21 giugno 1981;

29 dicembre 1981, n. 473: precisazioni e modifiche sull'ordinanza n. 424 del 31 ottobre 1981;

29 dicembre 1981, n. 475: graduatorie alloggi I.A.C.P. delle province di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno e Potenza;

31 dicembre 1981, n. 481: precisazioni ed integrazioni sull'ordinanza n. 370 del 28 luglio 1981;

31 dicembre 1981, n. 482: autorizzazione ai sindaci a prorogare eventualmente requisizioni sindacali di alloggi per periodi non eccedenti il 31 dicembre 1982, salvo periodi già disposti anteriormente alla data del 31 dicembre 1981;

19 dicembre 1981, n. 468: conferma e validità provvedimento n. 5297 del 25 dicembre 1980, sistemazione alloggiativa del personale.

Il Ministro
per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

ALLEGATO *B*

8 dicembre 1980, n. 171/50-AT: verbali di consegna di roulottes ed altri mezzi inviati nelle zone terremotate;

13 dicembre 1980, n. 1346/AT: richiesta elenchi roulottes comunque acquisite da parte dei prefetti e commissari del Governo;

14 gennaio 1981, n. 154/AT/G: censimento roulottes;

2 marzo 1981, n. 780/AT/G: riutilizzazione roulottes in ambito comunale e provinciale - normativa burocratica;

7 febbraio 1981, n. 905/RL/6: trasferimento roulottes donate o date in uso ai senza tetto del sisma del 23 novembre 1980;

12 marzo 1981, n. 933/AT/G: recupero roulottes e concentramento in aree di raccolta - disposizioni di massima;

23 marzo 1981, n. 1047/AT-E/31: assicurazione per danni causati da incendi alle roulottes dislocate nelle zone terremotate;

23 marzo 1981, n. 1071/AT/G/6: controllo periodico delle roulottes assegnate alle popolazioni terremotate;

3 aprile 1981, n. 1219/AT/E/31: roulottes rubate, incendiate e danneggiate;

15 aprile 1981, n. 1277/RL/6: indennità d'uso ed eventuali danni subiti dalle roulottes cedute in uso;

15 aprile 1981, n. 1125/AA.GG.: reinsediamento delle popolazioni sinistrate mediante alloggi prefabbricati di tipo « containers ». Ordinanza n. 15 del 14 marzo 1981;

15 aprile 1981, n. 1314/AT/B: spedizione del verbale di consegna della roulotte al proprietario;

5 maggio 1981, n. 1322/RL/6: recupero roulottes non più necessarie. Indennità per danni ed uso;

15 maggio 1981, n. 1967/AT-C/21: richiesta elementi per individuazione roulottes di cui chiedesi restituzione;

19 maggio 1981, n. 1901/AT-G: recupero e restituzione roulottes ai legittimi proprietari che le hanno cedute in uso alle popolazioni terremotate;

20 maggio 1981, n. 2170/AT-E/31: assicurazione per danni causati da incendio roulottes dislocate in zona terremotata.

Il Ministro
per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

ALLEGATO *B/1*

31 maggio 1981, n. 1621/RL/6: servizio soccorso stradale A.C.I. - trasporto roulottes nelle zone terremotate;

15 giugno 1981, n. 3087/AT/G: recupero roulottes e concentramento in aree di raccolta. Restituzione roulottes ai legittimi proprietari che le hanno cedute in uso temporaneamente;

20 giugno 1981, n. 3781/T.14: insediamenti provvisori di roulottes;

9 ottobre 1981, n. 4917/AT/C/21: richiesta restituzione roulottes avviate in zona terremotata;

24 ottobre 1981, n. 1262/RL/6: presa in carico ed individuazione delle roulottes acquistate per le esigenze delle zone terremotate;

26 novembre 1981, n. 7791/AA.GG.: istruzioni di indole generale per impianto inventario dei beni mobili forniti dal commissariato previsto dall'ordinanza n. 423 del 31 ottobre 1981;

10 dicembre 1981, n. 2356/NA/CONV.: modifiche ordinanza n. 431 del 16 novembre 1981.

Il Ministro
per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

ALLEGATO *C*

ELENCO DELLE ORDINANZE EMESSE DAL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE STRALCIO, DAL 1° GENNAIO 1982 AL 28 FEBBRAIO 1982, PRIMA DELL'EMANAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 27 FEBBRAIO 1982, N. 57, CHE RIMANGONO IN VIGORE PER L'ANNO 1982.

8 gennaio 1982, n. 5: attribuzioni delegate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788;

16 gennaio 1982, n. 6: precettazione tecnici UU.TT.EE. di cui all'ordinanza commissariale n. 158 del 15 marzo 1981;

2 febbraio 1982, n. 10: individuazione aree per costruzione alloggi previsti dal decreto-legge n. 75/1981, da parte dei consigli comunali;

15 febbraio 1982, n. 16: procedure approvazione perizie di variante;

26 febbraio 1982, n. 18: proroga validità ordinanze commissariali di requisizione, al 31 dicembre 1982.

Il Ministro
per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

(3303)

Ordinanza 22 giugno 1982, n. 52. Autorizzazione ai comuni per l'espletamento della gara esplorativa per l'affidamento in concessione degli interventi di acquisto e realizzazione di unità immobiliari da locare agli abitanti rimasti privi a causa del terremoto del novembre 80 e del febbraio 1981.

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, con il quale è stato disposto, fra l'altro, un finanziamento di L. 1.000 miliardi a favore degli enti locali colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, per l'acquisto e la urgente realizzazione di unità immobiliari da locare agli abitanti rimasti privi

di abitazione per effetto del sisma, nonché l'acquisto e le urbanizzazioni delle aree destinate ad insediamenti abitativi e produttivi;

Viste le ordinanze commissariali 16 luglio 1981, n. 323, 16 novembre 1981, n. 433 e 5 dicembre 1981, n. 450 con le quali in ottemperanza alla citata legge il commissario straordinario ha approvato il piano di ripartizione dei fondi posti a disposizione dei comuni, dettando nel contempo le disposizioni necessarie alla realizzazione delle opere ed al compimento degli acquisti;

Ritenuta la necessità di integrare le disposizioni relative alle procedure di affidamento della realizzazione delle opere, allo scopo di consentire l'espletamento delle più approfondite valutazioni che dovessero ritenersi opportune;

Ritenuta la necessità di verificare l'attuazione del programma approvato anche allo scopo di apprezzare le eventuali variazioni che si rendessero necessarie al programma medesimo;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di assicurare alle amministrazioni comunali ogni possibile asssitenza tecnica ed amministrativa atta a consentire il più celere compimento delle opere e degli acquisti;

Ritenuta la possibilità che a tale assistenza possa provvedersi a mezzo delle esistenti strutture della gestione stralcio del commissario straordinario del Governo, cui dovrà parimenti demandarsi la istruttoria delle eventuali variazioni del programma di ripartizione dei fondi che si rendessero necessarie;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni, in legge 29 aprile 1982, n. 187;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Allo scopo di procedere all'affidamento in concessione della realizzazione delle opere di cui alle premesse della presente ordinanza, i comuni interessati potranno procedere, su proposta della commissione istituita a norma dell'art. 6 della ordinanza commissariale 16 novembre 1981, n. 433, all'espletamento di gara esplorativa, mediante acquisizione di offerte da parte delle ditte la cui domanda sia ritenuta ammissibile dalla commissione predetta.

Le gare esplorative saranno espletate senza vincolo procedurale, salvo il rispetto delle parità di condizioni dei partecipanti.

Art. 2.

Ferme restando le procedure definite ed avviate alla data della presente ordinanza, l'ufficio speciale regionale per la Campania è incaricato di verificare l'attuazione del programma approvato con ordinanza 16 giugno 1981, n. 323, nonché di provvedere alla istruzione delle variazioni al programma suddetto ed all'espletamento dell'assistenza tecnica ed amministrativa alle amministrazioni comunali interessate, avvalendosi delle prestazioni della società convenzionata.

Napoli, addì 22 giugno 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3304)

Ordinanza 22 giugno 1982, n. 53. Precisazioni sulle prescrizioni tecniche per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria di alloggi di tipo « containers ».

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista l'ordinanza 22 dicembre 1980, n. 69;

Viste le ordinanze 15 marzo 1981, n. 158 e 3 luglio 1981, n. 353, come richiamate dalla ordinanza ministeriale 15 maggio 1982, n. 35;

Vista l'ordinanza 14 marzo 1981, n. 159 e la relativa nota esplicativa 15 aprile 1981, n. 1125/AA.GG.;

Vista l'ordinanza 20 novembre 1981, n. 434;

Vista l'ordinanza ministeriale 8 maggio 1982, n. 33;

Ravvisata l'opportunità di disciplinare in maniera univoca tanto i casi di insediamento provvisori a mezzo containers forniti o acquistati dal commissario straordinario e realizzati ai sensi della citata ordinanza n. 159 tanto i casi di insediamento del medesimo tipo per i quali la sorveglianza non sia stata effettuata dagli uffici speciali regionali;

Ritenuta la necessità di integrare la normativa dettata dalla stessa ordinanza n. 159 al fine di procedere ad una esatta determinazione, per dette opere di urbanizzazione, degli oneri finanziari da assumersi a carico dei fondi commissariali;

Considerato che si rende indispensabile provvedere al più celere completamento degli insediamenti provvisori a mezzo alloggi del tipo « container »;

Che, a tale scopo, si rende opportuno fissare un termine entro cui i comuni incaricati della realizzazione degli insediamenti provvisori in virtù delle citate ordinanze 14 marzo 1981, n. 159 e 20 novembre 1981, n. 434 debbono provvedere alla ultimazione delle opere stesse;

Che, si rende altresì necessario adottare, per i comuni « delegati » o « concessionari » del commissario straordinario del Governo, i provvedimenti tendenti a garantire il completamento degli insediamenti entro i termini previsti;

Ravvisata l'opportunità di demandare agli uffici speciali Regionali, ovvero le loro sezioni periferiche, l'esame ed il giudizio sulla ammissibilità delle opere contabilizzate e realizzate dalle amministrazioni comunali incaricate ai sensi delle anzidette ordinanze 14 marzo 1981, n. 159 e 20 novembre 1981, n. 434;

Considerata l'opportunità di demandare, agli stessi uffici, la facoltà di ammettere a finanziamento, in tutti i casi in cui si sia disposta la revoca o la riduzione degli alloggi assegnati, i lavori eseguiti fino alla data della intervenuta revoca o riduzione ed inoltre le opere successivamente realizzate in funzione del nuovo ridotto numero di alloggi;

Ritenuto di dover provvedere al riconoscimento ed al pagamento, anche per i comuni incaricati ai sensi delle predette ordinanze n. 159 e 434, delle spese generali e tecniche;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Sono abrogate le ordinanze commissariali 14 marzo 1981, n. 159 e 20 novembre 1981, n. 434.

Art. 2.

Sono approvate le prescrizioni tecniche cui dovranno attenersi i comuni nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di alloggi del tipo « container » precedentemente allegate alle succitate ordinanze n. 159 e 434.

Le prescrizioni tecniche cui dovranno attenersi i comuni incaricati ai sensi delle predette ordinanze sono, per gli insediamenti per cui alla data del 19 novembre 1981 sia già stato dato ordine di inizio dei lavori, quelle contenute nell'allegato *A* della ordinanza 14 marzo 1981, n. 159.

Per l'esecuzione delle urbanizzazioni di alloggi per cui, invece, sia stato dato ordine di inizio lavori in data successiva, i comuni dovranno attenersi alle prescrizioni di cui all'allegato *B* dell'ordinanza n. 434.

Nel caso di particolari condizioni climatiche o ambientali, ovvero nel caso di insediamenti di rilevante entità, è data agli uffici speciali regionali la facoltà di prescindere, comunque, dalla applicazione delle prescrizioni di cui all'anzidetto allegato *B* dell'ordinanza n. 434.

Art. 3.

Della esecuzione delle opere di urbanizzazione, ove si tratti di agglomerati non superiori a trenta unità ovvero un numero superiore secondo la precisazione contenuta nella predetta nota 15 aprile 1981, n. 1125/AA.GG., sono incaricati i comuni

e l'intervento del commissario straordinario del Governo è limitato al conferimento dei mezzi finanziari sull'occorrente spesa.

Alla erogazione di un iniziale acconto forfettario di lire 500.000 per prefabbricato installato, si provvederà a mezzo delle competenti prefetture.

Alla determinazione della spesa effettiva sarà provveduto sulla base della contabilità finale dei lavori approvata dai comuni, della collaudazione disposta dagli uffici della gestione stralcio nonché sulla base delle verifiche effettuate dagli uffici speciali regionali, o proprie sezioni periferiche, i quali ammetteranno a pagamento le sole opere documentate e, in funzione della provvisorietà degli insediamenti, ritenute ammissibili.

A tale scopo è data la facoltà, agli uffici speciali regionali, o le di essi sezioni periferiche, di apportare modifiche o correzioni nei casi in cui le contabilità medesime non rispecchino le prescrizioni allegate alla presente ordinanza ovvero, attesa la provvisorietà dell'intervento, per le opere ritenute non necessarie o indispensabili ovvero, per i casi di errori contabili.

Gli stessi uffici provvederanno ad ammettere a finanziamento, in tutti i casi in cui sia stata disposta la revoca o la riduzione degli alloggi assegnati, le sole opere realizzate alla data della intervenuta revoca o riduzione, oltre alle opere successivamente realizzate in funzione del nuovo ridotto numero di alloggi.

Gli uffici speciali regionali esercitano l'alta vigilanza sui lavori eseguiti dai comuni « incaricati » ed i capi degli uffici tecnici vistano i certificati d'acconto rilasciati dai comuni medesimi.

Alla erogazione, a favore dei comuni interessati, dei fondi necessari alla liquidazione degli stati finali, nella misura come sopra ritenuta ammissibile, si procederà secondo il disposto dell'ordinanza 20 ottobre 1981, n. 416.

Art. 4.

Per i lavori non eccedenti l'importo di L. 150.000.000 (centocinquantamilioni), ferma restando la finanziabilità delle sole opere ritenute ammissibili dagli uffici speciali regionali secondo quanto disposto nel precedente articolo, non si procederà all'atto formale di collaudo, ma sarà sufficiente un certificato dell'ingegnere direttore di lavori che ne attesti la regolare esecuzione. Tale certificato, in deroga a quanto disposto dall'art. 116 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, come modificato dall'art. 17 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, sarà confermato dal capo dell'ufficio tecnico comunale ed approvato dalla amministrazione comunale interessata.

Si prescinde, in tali casi dalla ulteriore approvazione del certificato anzidetto da parte di organi commissariali.

Ove si tratti di amministrazione comunale nella quale non risulti essere istituito ufficio tecnico si procederà, anche nel caso di lavori di importo non superiore a L. 150.000.000 ed in deroga a quanto disposto dall'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, alla collaudazione dei lavori stessi.

Art. 6.

E' riconosciuto, per i comuni incaricati ai sensi del precedente art. 3, il conferimento di un contributo pari al 5% (cinque per cento) della spesa relativa alle urbanizzazioni primarie, come determinata a seguito delle verifiche contabili operate dagli uffici speciali regionali, per la liquidazione delle spese generali e tecniche.

L'importo percentuale anzidetto sarà ridotto all'1% (uno per cento) ove gli stessi uffici, abbiano acclarato che la progettazione delle opere sia avvenuta a mezzo di tecnici dipendenti dalla amministrazione comunale.

Art. 7.

Fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza ministeriale 8 maggio 1982, n. 33 il termine ultimo per la realizzazione degli insediamenti provvisori a mezzo alloggi del tipo « container » già assegnati dal commissario straordinario del Governo e fissato, per i comuni incaricati ai sensi della citata ordinanza 14 marzo 1981, n. 159 modificata, quanto alle prescrizioni tecniche, dall'ordinanza 20 novembre 1981, n. 434, alla data del 30 luglio 1982 fermo restando, a carico delle imprese urbanizzatrici, l'applicazione delle eventuali penali a tale data maturate.

Art. 8.

Nei casi previsti dall'articolo precedente saranno ammessi a finanziamento le sole opere realizzate, e regolarmente contabilizzate, entro la data suddetta.

A tale scopo le amministrazioni comunali interessate dovranno trasmettere agli uffici speciali regionali o alle loro eventuali sezioni periferiche presso le prefetture competenti — entro i 30 giorni successivi a detta scadenza — copia conforme del libretto delle misure, del registro di contabilità e del sommario debitamente sottoscritto dal sindaco, dal direttore dei lavori e dall'impresa, riflettenti le opere eseguite alla data anzidetta e contabilizzate in partita definitiva.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile si riserva la facoltà di mantenere l'assegnazione degli alloggi assegnati previa assunzione, da parte del comune interessato, dei residui oneri finanziari necessari al completamento dell'insediamento.

Art. 9.

Ove ricorra la necessità di accelerare le procedure ed i lavori nei comuni in grave ritardo sui termini indicati in delega o in concessione, il capo dell'ufficio speciale regionale è delegato all'immediato intervento sostitutivo delle attività dei comuni cui è « delegata » o affidata in concessione l'esecuzione delle opere di reinsediamento provvisorio. L'intervento sarà attuato secondo le modalità di cui all'ordinanza 19 ottobre 1981, n. 415 restando salva la possibilità per il capo dell'ufficio anzidetto di continuare ad avvalersi della medesima direzione lavori.

Art. 10.

Gli uffici speciali regionali propongono la immediata sostituzione della direzione lavori ove risulti che ciò possa contribuire all'acceleramento delle opere, fermo restando quanto contenuto nella ordinanza 9 giugno 1981, n. 314.

Art. 11.

A parziale modifica di quanto previsto all'art. 16 dell'Ord. 44 del 2 giugno 1982 per gli insediamenti di containers acquistati e/o forniti dal commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, anche per uso sociale e per cui non sia stata eseguita la vigilanza da parte degli uffici speciali regionali, viene demandato ai gruppi tecnici di cui alla ordinanza 15 marzo 1981, n. 158, come richiamata dalla ordinanza ministeriale 15 maggio 1982, n. 35, l'esame tecnico-amministrativo degli atti relativi al fine della esatta determinazione della spesa effettiva.

A tale scopo è attribuita ai gruppi tecnici succitati la facoltà, prevista dal precedente art. 3 per gli uffici speciali regionali, di apportare modifiche o correzioni nei casi in cui le contabilità relative a dette opere di urbanizzazione non riflettano le prescrizioni tecniche che, secondo quanto precisato nel precedente art. 2, risultano applicabili, ovvero per le opere che gli stessi gruppi, stante la provvisorietà dell'intervento, non ravvisino necessarie.

I medesimi gruppi tecnici ammetteranno a finanziamento, nei casi in cui sia stata disposta la revoca o la riduzione degli alloggi assegnati, le sole opere eseguite alla data della intervenuta revoca o riduzione, oltre alle opere successivamente realizzate in funzione del nuovo ridotto numero di alloggi.

Alla liquidazione della spesa provvederanno i prefetti delle provincie interessate, ammettendo a pagamento le sole opere documentate e, in funzione della provvisorietà degli insediamenti, ritenuti ammissibili, sulla base della contabilità finale dei lavori approvata dai comuni, della collaudazione disposta dagli uffici della gestione stralcio — salvo quanto previsto al riguardo dal precedente art. 4 — nonché sulla base delle verifiche come sopra effettuate dai gruppi tecnici.

Napoli, addì 22 giugno 1982

Il Ministro: ZAMBELETTI

(3305)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico coadiutore, tecnico di radiologia medica e tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto zootecnica generale seconda . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica (quinta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di radiologia . . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado e il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di zootecnica generale . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di giurisprudenza:

cattedra di economia politica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(3391)

Concorsi a posti di tecnico di radiologia medica e tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Sassari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica (quinta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di patologia speciale e clinica chirurgica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Sassari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Sassari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di magistero:

cattedra di lingua e letteratura inglese . posti 1
istituto di antichità ed arte . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di fisiologia umana . » 1
istituto di igiene » 1
istituto di clinica medica generale .. » 1

Facoltà di medicina veterinaria:

cattedra di zootecnica generale . . » 1

Facoltà di agraria:

istituto di coltivazioni arboree (per l'azienda agricola di Oristano) » 2
istituto di economia e politica agraria . » 1
istituto di microbiologia agraria » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto policattedra di chimica applicata » 1

Rettorato:

servizi generali . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado, o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Sassari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Gli aspiranti, infine, devono presentare una domanda per ogni concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Sassari.

(3389)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo e bidello presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di microbiologia . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università di Genova.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(3390)

Concorsi a posti di infermiere diplomato e tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri diplomati (quinta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di chirurgia toracica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e diploma rilasciato da una scuola convitto professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna - Via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di agraria:

cattedra di microbiologia agraria e tecnica . . posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica delle malattie nervose e mentali . . . . » 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna - Via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di chirurgia toracica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e diploma di infermiere generico.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna - Via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(3392)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinque posti di operatore specializzato di esercizio nel contingente della quarta categoria del personale per gli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire negli uffici locali della direzione compartimentale per le Puglie e la Lucania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 3° supplemento del Bollettino ufficiale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, parte 2ª, n. 10 del 15 maggio 1982, è stato pubblicato il decreto ministeriale 17 ottobre 1980, n. ULA/1208/48267, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito e definitiva del concorso a cinque posti di operatore specializzato di esercizio in prova del contingente della quarta categoria del personale per gli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire negli uffici locali della direzione compartimentale per le Puglie e la Lucania, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1978, n. ULA/A/17883, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 175 del 24 giugno 1978.

(3283)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della seconda divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di endoscopia digestiva.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(486/S)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA	
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000
	Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI	
Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

OSPEDALI « PIEMONTE E REGINA MARGHERITA » DI MESSINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale « Regina Margherita »

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale « Regina Margherita », con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione dermosifilopatica;
un posto di assistente della divisione di chirurgia di pronto soccorso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(481/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente della divisione di chirurgia toracica e generale presso l'ospedale « Regina Margherita ».

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di chirurgia toracica e generale presso l'ospedale « Regina Margherita » (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(482/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 51, IN NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale maggiore

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale maggiore, a:

un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente del servizio di neuropsichiatria infantile.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria, settore concorsi, dell'U.S.L. in Novara.

(480/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 186, dell'8 luglio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità socio sanitaria locale n. 63, in Desio: Riapertura termine del concorso pubblico a posti di ostetrica.

Azienda consortile pubblici trasporti di Como: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore dell'Azienda.

Ente provinciale per il turismo di Reggio Emilia: Concorso al posto di direttore dell'Ente.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821880)